COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

# Art. 15 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)

Favore all'industria nazionale. Norme amministrative per la esecuzione di lavori e provviste.

Alle provviste di materiale fisso, occorrente alla costruzione ed all'esercizio delle linee che formano oggetto della presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 21 del vigente capitolato per l'esercizio della rete Mediterranea.

Ai lavori ed alle provviste che la Societa' dovra' eseguire, non a proprie spese, saranno estese le disposizioni che si applicano pei lavori e per le provviste di cui nella prima parte dell'articolo 65 del capitolato predetto.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia |
| Estremi | Legge 20 luglio 1888, n. 5550 |
| Partizione | Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-delle-strade-ferrate-del-mediterr-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it